

Allegato "A" al n. 6821/4292 di rep. del dì 8 novembre 2013 ==

===== **STATUTO** =====

===== **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** =====

===== **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** =====

===== **ARTICOLO 1** =====

E' costituita la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata: =====

===== **"CASA MIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. =====

La Società cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile. =====

Ai sensi dell'art. 2515 ultimo comma codice civile, la società dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. =====

Alla predetta cooperativa si applicano: =====

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; =====

2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; =====

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative; ==

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. =====

===== **ARTICOLO 2** =====

La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Varese. =====

Con decisione dell'organo Amministrativo potranno essere istituiti uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria. =====

===== **ARTICOLO 3** =====

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). =====


===== **SCOPO - OGGETTO** =====

===== **ARTICOLO 4** =====

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate: =====

1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381; =====

2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di



cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. =====

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. =====

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. =====

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto: =====

1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci; =====

2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. =====

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica: =====

1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale; =====

2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività

- in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi. =====
Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). =====

ARTICOLO 5

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto: =====

A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991: =====

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà; =====

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura; =====

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base ed a elevata integrazione sociosanitaria; =====

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; =====

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; =====

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici; =====

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; =====

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione; =====

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose; =====

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose; =====

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati. =====

B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991: =====

- l'assunzione e lo svolgimento sia per conto proprio che di terzi delle attività relative alla gestione di centri vacanza, di aziende agrituristiche, alberghi, lavanderie, stirerie, tintorie, imprese di pulizia e di manutenzione civile e industriale di immobili, di giardinaggio e manutenzione aree verdi, la gestione di impianti sportivi, di piscine, di circoli ricreativi culturali, prevedendosi a tal fine lo studio e la realizzazione di percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali. =====

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè: =====

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento; =====

2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; =====

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei. =====

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico. =====

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile. =====

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti. =====

===== SOCI =====

===== **ARTICOLO 6** =====

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al limite minimo, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società è sciolta e deve essere posta in liquidazione. =====

Possono essere soci cooperatori: =====

a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. =====

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. =====


Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative. =====

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società; =====

b) - le persone fisiche aventi piena capacità di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; i minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge; =====

c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa; =====

d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità



dei soci. =====
I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. =====
I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile. =====
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. =====
Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. =====
Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dalla legge. =====
La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile. =====
I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. =====
Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale. =====

===== **ARTICOLO 7** =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: =====
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; =====
b) precisazione della effettiva attività di lavoro; =====
c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere ed il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del codice civile; =====
d) versamento del sovrapprezzo; =====
e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi

Sociali. =====
L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8. =====
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. =====
La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. =====
In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile. =====

ARTICOLO 8

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 7. =====
Di conseguenza sono obbligati: =====
a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21; =====
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; =====
c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale; =====
d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile. =====

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente. =====
E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio. =====


RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. =====

ARTICOLO 11

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla



legge ovvero nei casi in cui abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o per altri validi motivi non siano più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale o di esercitare le attività sociali. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con lettera raccomandata. =====

L'organo amministrativo deve esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso la sussistenza dei motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, lo legittimino. =====

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. =====

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. ==

===== ARTICOLO 12 =====

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, ovvero dei soci lavoratori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di anzianità o che siano divenuti inabili in via definitiva alla prestazione della propria specifica attività lavorativa. =====

L'Assemblea, qualora sussistano giustificati motivi, anche in presenza delle condizioni per dichiarare la decadenza del socio può deliberare la prosecuzione del rapporto sociale, fissandone illimitato massimo. =====

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, che seguirà alla ricezione della comunicazione effettuata al socio. =====

===== ARTICOLO 13 =====

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio: =====

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico. =====

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o dell'eventuale sovrapprezzo, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo. =====

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9; =====

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice

civile. =====
L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-
ne della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera
c) e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio
può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla
comunicazione. =====

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effet-
to dall'annotazione nel libro dei soci, che seguirà alla ri-
cezione della comunicazione effettuata al socio. =====

In caso di opposizione l'annotazione potrà essere effettuata
solo dopo l'esito del procedimento di opposizione. =====

===== ARTICOLO 14 =====

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione
debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-
mandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a ma-
no con rispettiva ricevuta. =====

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste
di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da
parte della Cooperativa. =====

===== ARTICOLO 15 =====

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il di-
ritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente
versato, dell'eventuale sovrapprezzo pagato, qualora esso
sussista nel patrimonio della società e non sia stato desti-
nato ad aumento gratuito del capitale, e degli eventuali im-
porti di cui alla lettera d) dell'articolo 23 del presente
statuto, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,
diventa operativo. =====

L'importo relativo alla liquidazione della partecipazione so-
ciale deve essere pagato entro centottanta giorni dall'appro-
vazione del bilancio. =====

===== ARTICOLO 16 =====


In caso di morte del socio, i suoi eredi hanno diritto alla
liquidazione della partecipazione sociale ed al conseguente
pagamento con le modalità ed i termini previsti nel preceden-
te articolo 15. =====

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, po-
tranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio
defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un
rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sul-
l'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con deci-
sione inappellabile. =====

===== ARTICOLO 17 =====

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio
defunto dovranno richiedere in forma scritta la liquidazione
della partecipazione sociale entro e non oltre un anno dalla
scadenza del termine di 180 giorni previsto per il suo paga-
mento. =====

Gli eredi del socio defunto dovranno comprovare la loro qua-



lità, presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione. =====

La responsabilità del socio uscente e degli eredi del soci defunto nei confronti della Cooperativa è regolata dall'art. 2536 del codice civile. =====

===== **TRATTAMENTO DEI SOCI** =====

===== **ARTICOLO 18** =====

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento. =====

In considerazione della peculiare posizione giuridica dei soci che siano "lavoratori associati", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili. == Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge. =====

===== **ARTICOLO 19** =====

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. =====

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. =====

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. =====

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile. =====

===== **PATRIMONIO SOCIALE** =====

===== **ARTICOLO 20** =====

Il patrimonio della società è costituito: =====

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). =====

Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge; =====

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.23; =====

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-

zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonchè da eventuali accantonamenti di utili; =====

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti; =====

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte. =====

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci. =====

===== ARTICOLO 21 =====

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente: =====

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione; =====

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo. =====

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile. =====

===== ARTICOLO 22 =====

Le quote possedute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del codice civile e con le modalità previste nel medesimo articolo. =====

===== ARTICOLO 23 =====

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. =====

In particolare dovranno risultare nella nota integrativa al bilancio gli elementi che documentano la condizione di prevalenza della mutualità, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2513 del codice civile. =====

I bilanci della società saranno annualmente depositati a cura dell'Organo Amministrativo presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 2512, ultimo comma, del codice civile. =====

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati: =====

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904; =====

b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; ==

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici; =====

d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. =====

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci operatori sarà del 2% più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute; =====

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del codice civile; =====

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici); =====

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. =====

L'assemblea, ferma la destinazione di cui alla lettera b), può deliberare che in alternativa ad una o più delle destinazioni di cui alle lettere c), d) e), f) e g), i corrispondenti utili siano destinati al fondo di riserva di cui alla lettera a), a quello previsto dalla lettera g) o ad entrambi. ==

===== **ARTICOLO 24** =====

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, fissare i compensi o determinare i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in maniera autonoma nel bilancio, ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile. =====

===== ORGANI SOCIALI =====

===== ARTICOLO 25 =====

Sono organi della società: =====

- a) l'assemblea dei soci; =====
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; =
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria ovvero quando l'assemblea lo abbia comunque nominato. =====

===== L'ASSEMBLEA DEI SOCI =====

===== ARTICOLO 26 =====

L'assemblea: =====

- a) approva il bilancio; =====
- b) nomina le cariche sociali; =====
- c) determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita; =====
- d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; =====
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori; =====
- f) approva o modifica i regolamenti previsti dallo Statuto su proposta dell'organo amministrativo; =====
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. =====

Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro il maggior termine di centottanta giorni; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione di cui all'art. 2428 codice civile le ragioni della dilazione. =====

L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, ove nominato o da almeno un terzo dei soci. =====

In questo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro venti giorni dalla data della richiesta. =====

===== ARTICOLO 27 =====

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. =====

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). =====

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. =====

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. =====

===== ARTICOLO 28 =====

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne che per le modifiche dello statuto, per lo scioglimento della cooperativa e la nomina dei liquidatori e per gli altri casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata, in cui l'assemblea delibera col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano e comunque sempre per scrutinio palese. ==

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. =====

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta. =====

I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta, della quale deve essere fatta menzione nel verbale. =====

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento. =====

===== ARTICOLO 29 =====

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o

di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. ===
L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. =====
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. =====
Lo svolgimento dell'assemblea e le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario ovvero dal Notaio quando previsto dalla Legge o ritenuto opportuno dal Presidente. =====

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 30

La società cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, a giudizio dell'Assemblea che provvede alla nomina dell'organo amministrativo. =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dell'assemblea, che ne determina il numero. =====

L'amministratore unico e il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. =====

La retribuzione degli amministratori è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina e può anche essere stabilita sotto forma di gettoni di presenza. =====

Agli amministratori spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. =====

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un segretario, che può essere anche estraneo al consiglio, cui compete la redazione dei verbali. =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un altro amministratore. =====

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi ai consiglieri ed ai sindaci, ove nominati, a mezzo di lettera raccomandata, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza. =====

Le riunioni sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. =====

In mancanza delle precedenti formalità, le riunioni sono validamente costituite qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed i sindaci, ove nominati. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-

nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con le modalità previste dall'art. 2386 del codice civile; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. =====

===== **ARTICOLO 31** =====

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti le competenze loro attribuite dalla legge o dal presente statuto. =====

L'organo amministrativo può inoltre deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organismi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa essere utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società. = Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, determinandone il numero e le attribuzioni. =====

Non sono delegabili le attribuzioni richiamate dal quarto comma dell'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. =====

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può altresì deliberare la nomina di un direttore e di comitati tecnici, anche scegliendone i componenti tra estranei, stabilirne la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. =====

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale sono attribuite all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati. =====

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le sue mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente. =====

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente. =====

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società. Può altresì nominare speciali procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare avvocati e procuratori alle liti in qualunque sede e grado di giurisdizione. =====

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile),

tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: =====

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale; =====

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; =====

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse; =====

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società; =====

- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione. =====

===== COLLEGIO SINDACALE =====

===== ARTICOLO 32 =====

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza e dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 codice civile. =====

Qualora nominato il Collegio Sindacale si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori contabili, nominati e funzionanti ai sensi di legge. =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

===== ARTICOLO 33 =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. =====

===== ARTICOLO 34 =====

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni. =====

===== CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

===== ARTICOLO 35 =====

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale della sede sociale su istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. =====

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto entro sessanta giorni dalla nomina, determinando anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. =====

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili. =====

===== **DISPOSIZIONI GENERALI** =====

===== **ARTICOLO 36** =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. =====

===== **ARTICOLO 37** =====

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile. =====
In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del codice civile. =====

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. =====

===== **ARTICOLO 38** =====

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione. =====

F.to: EMANUELA MALNATI =====

F.to: ANNA MARIA PORETTI =====

F.to: BARBARA ATIM RIZZARDINI =====

F.to: LUCA SOMENZI =====

F.to: MARIA IENARO NOTAIO. =====

Copia conforme all'originale nei miei atti a raccolta
che si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Samarate, 25 NOV. 2013

Maria Ienaro

